

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

Circolare n. 62-2022

Oggetto: **Conversione decreto semplificazioni le novità in materia di lavoro agile**

Il 20 agosto 2022 è entrata in vigore **la Legge n. 122 del 4 agosto 2022**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 del agosto 2022, di conversione, con modificazioni, del DL n. 73/2022 recante "*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*", cd. Decreto Semplificazioni 2022, che modifica, tra l'altro, la normativa sul **lavoro agile**.

In particolare, l'articolo 41-bis riscrive completamente il primo comma dell'art. 23, della Legge n. 81/2017, in materia di comunicazione al Ministero del Lavoro dell'avvio del lavoro agile.

Pertanto, alla luce delle recenti novità, **dal 1° settembre 2022**, il datore di lavoro per ricorrere al lavoro agile dovrà:

- stipulare un **accordo individuale** tra le parti;
- **comunicare telematicamente** entro il termine di 5 giorni al Ministero del Lavoro
  - i **nominativi** dei lavoratori
  - e la **data di inizio e di cessazione** delle prestazioni di lavoro in modalità agile (senza la necessità di allegare gli accordi individuali, che rimangono comunque imprescindibili).

Con **Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022**, vengono stabilite le **modalità di comunicazione** e, in particolare, viene fornito il **modello** concernente le informazioni relative all'accordo di lavoro agile, in attuazione del citato articolo 23, comma 1, della Legge n. 81/2017.

#### **Termine in cui effettuare la comunicazione**

Come precisato dal Ministero del Lavoro con notizia del 26 agosto 2022, la comunicazione al Ministero deve essere effettuata dalle aziende **entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo individuale**, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 5, del DL n. 181/2000, con le conseguenze sanzionatorie di cui all'articolo 19, comma 3, del DL n. 276/2003 (sanzione amministrativa pecuniaria **da 100 a 500 euro** per ogni lavoratore interessato), espressamente richiamato nel nuovo comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 23 della Legge n. 81/2017.

*Dal momento che, la piena operatività della nuova procedura richiede, tra l'altro, anche l'adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all'utilizzo dei servizi di invio delle comunicazioni, **in sede di prima applicazione** delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il **1° novembre 2022**.*

È opportuno specificare che, oltre la Comunicazione semplificata da inviare al Ministero del Lavoro, a partire dal **1° settembre 2022**, il lavoratore e il datore di lavoro dovranno sottoscrivere l'**accordo individuale** per l'esecuzione della modalità di lavoro agile (che non dovrà essere inviato insieme alla comunicazione di cui al DM n. 149 del 22 agosto 2022).

Preme a tal proposito ricordare che, come sancito dal Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile del 7 dicembre 2021, all'interno dell'accordo individuale devono essere regolati specifici aspetti, come ad esempio:

- la durata dell'accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
- le forme di esercizio del potere direttivo e le condotte da cui possono derivare sanzioni disciplinari;
- la fornitura degli strumenti di lavoro;
- i tempi di riposo e le misure necessarie per assicurare la disconnessione;
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali;
- le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali,
- nel rispetto di quanto previsto sia dall'art. 4 St. Lav. sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Bergamo, 05 settembre 2022

***Firmato C.d.L. Dr. Paolo Dalmascio***